

AMBITO TERRITORIALE N. 1 DI COSENZA

(Mendicino, Carolei, Cerisano, Dipignano, Domanico, Spezzano della Sila, Aprigliano, Casali del Manco, Celico, Lappano, Pietrafitta, Rovito, Zumpano).
Comune capo-fila Cosenza.

AVVISO **PUBBLICO**

PER LA PRESA IN CARICO E L'AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE A RETTA RIVOLTO ALL'UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI DI AMBITO, A VALERE SU FNPS, FRPS ED FNA

PREMESSO CHE:

La Legge 8.11.2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" prevede il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286/1998, specificando inoltre che ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'art. 129, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 112/1998.

La Legge 8.11.2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" prevede che i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La Legge Regionale 26.11.2003, n. 23 e s.m.i., "*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della L. n. 328/2000)*", così come modificata con Legge Regionale 3.8.2018, n. 26, riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le Persone, le Famiglie, le Organizzazioni Sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.

PRESO ATTO della D.G.R. n. 210 del 22.6.2015, come integrata e modificata con D.G.R. n. 410 del 21.9.2018, concernente la "*Ridefinizione degli Ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei Servizi socio assistenziali e approvazione dell'elenco degli Ambiti territoriali ottimali*".

VISTA la D.G.R. n. 503 del 25.10.2019, avente ad oggetto la "*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai sensi della L. n. 328 dell'8.11.2000 e della L. Reg. n. 23 del 26.11.2003*" la quale definisce il nuovo assetto amministrativo che vede gli Ambiti territoriali titolari delle funzioni socio assistenziali e responsabili della pianificazione e della realizzazione degli interventi dei servizi sociali, riservando all'Ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali.

AMBITO TERRITORIALE N. 1 DI COSENZA

(Mendicino, Carolei, Cerisano, Dipignano, Domanico, Spezzano della Sila, Aprigliano, Casali del Manco, Celico, Lappano, Pietrafitta, Rovito, Zumpano).
Comune capo-fila Cosenza.

VISTO Il Regolamento Regionale n. 22/2019 “*Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*”, con relativo allegato A “*requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socioassistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni*” e allegato 1 “*Tipologie strutture - rette - modalità di calcolo*”.

VISTE

- la D.G.R. n. 669 del 14.12.2022, pubblicata sul BURC n. 294 del 21.12.2022, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento n. 22/2019 e l’Allegato 1 che sostituisce integralmente l’Allegato 1 della D.G.R. n. 503/2019;
- la D.G.R. n. 735 del 28.12.2022, pubblicata sul BURC n. 14 del 13.1.2023, con la quale è stato confermato quanto disposto con la precedente Deliberazione n. 669/2022, con la sola modifica relativa all’importo della franchigia;
- la D.G.R. n. 499 del 26.9.2023, pubblicata sul BUR Calabria n. 212 del 28.9.2023, avente ad oggetto: “*Modifiche alla D.G.R. n. 503/2019 relativa alla “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai sensi della L. 8.11.2000, n. 328 e della L. Reg.26.11.2003, n. 23 e ss.mm.ii.*”, con la quale la Regione Calabria ha approvato:
 - l’Allegato denominato “*Regolamento recante modifiche al Regolamento n. 22/2019*”
 - l’Allegato denominato “*Modifiche all’Allegato A al Regolamento 22/2019*”
 - l’Allegato 1 concernente “*Tipologie servizi - rette - modalità di calcolo*”.
- la D.G.R. n. 512 del 29.9.2023, pubblicata sul BUR Calabria n. 217 del 4.10.2023, avente ad oggetto: “*Modifiche alla D.G.R. n. 503/2019 relativa alla “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai sensi della L. 8.11.2000, n. 328 e della L. Reg. 26.11.2003, n. 23 e ss.mm.mi..*” con la quale la Regione Calabria:

VISTO il Regolamento Regionale n. 10 del 29.9.2023 recante modificazioni al Regolamento Regionale n. 22/2019.

VISTA la D.G.R. n. 72/2024 recante modificazioni alla D.G.R. n. 512/2023 e all’Allegato 1.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art.14 del Regolamento n.22/2019 e s.m.i.:
- l’apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono subordinati al rilascio di autorizzazione al funzionamento da parte del Comune Capo Ambito del territorio in cui esse sono collocate;
- l’autorizzazione è rilasciata ai Soggetti, pubblici o privati, che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti dalla normativa nazionale, in particolare in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche,

AMBITO TERRITORIALE N. 1 DI COSENZA

(Mendicino, Carolei, Cerisano, Dipignano, Domanico, Spezzano della Sila, Aprigliano, Casali del Manco, Celico, Lappano, Pietrafitta, Rovito, Zumpano).
Comune capo-fila Cosenza.

lavoro, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi e dalle disposizioni di cui al detto Regolamento n. 22/2019 e ss.mm.ii.;

- ai sensi dell'art. 19 del Regolamento n. 22/2019 e ss.mm.ii., i servizi e le strutture socioassistenziali, pubbliche e private autorizzate, a domanda, possono essere accreditate dal Comune capo Ambito territorialmente competente, con le modalità ed i limiti previsti dallo stesso Regolamento;
- ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento n. 22/2019 e ss.mm.ii., l'accreditamento è disposto dall'Amministrazione competente, subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati dallo stesso articolo, oltre a quelli relativi all'autorizzazione al funzionamento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- chiunque usufruisca delle prestazioni sociali, offerte nelle strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali è tenuto a compartecipare al pagamento delle relative rette, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e in relazione alla situazione economica personale e/o del proprio nucleo familiare, per tramite dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normative vigente in materia (D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 e D.M. 7/11/2014), nelle modalità previste dalla D.G.R. n. 72/2024;
- il cittadino si avvale del principio di libera scelta del servizio;
- il limite massimo dell'integrazione non potrà superare l'importo massimo della retta;
- l'utente è tenuto a compartecipare al pagamento della retta prevista per l'erogazione dei servizi (a carattere residenziale e semiresidenziale) anche con tutte le indennità (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, ecc.) legate allo stato di salute dello stesso, se percepite, per come previsto dall'Allegato 1 agli Atti sopra richiamati;
- le indennità di accompagnamento dovranno essere corrisposte per intero dalla data d'ingresso in una struttura socio assistenziale residenziale, anche per utenti con ISEE sotto la soglia minima prevista;
- il Comune Capo Ambito, competente per residenza dell'utente, che riceve l'istanza di presa in carico, è tenuto a verificare, prima dell'inserimento nella struttura, e/o dell'erogazione del servizio, se lo stesso utente ha una situazione economica tale da poter corrispondere autonomamente la retta o se sia necessaria l'integrazione da parte comunale;
- al fine dell'ammissione alla compartecipazione della retta, il Comune Capo Ambito, per tramite del Comune di residenza o del Servizio Sociale Professionale, dovrà verificare, prima dell'avvio del servizio, la situazione economica familiare dell'utente secondo quanto disposto dall'Allegato 1 e comunicare allo stesso e/o ai familiari di riferimento le modalità previste per l'integrazione della stessa;
- l'ISEE, è uno degli strumenti necessari per stabilire se l'utente ha diritto a richiedere la prestazione agevolata, ma non configura il diritto automatico all'integrazione della retta da parte del Comune Capo Ambito, in quanto l'ISEE non comprende alcuni redditi,

AMBITO TERRITORIALE N. 1 DI COSENZA

**(Mendicino, Carolei, Cerisano, Dipignano, Domanico, Spezzano della Sila, Aprigliano, Casali del Manco, Celico, Lappano, Pietrafitta, Rovito, Zumpano).
Comune capo-fila Cosenza.**

o indennità percepite dagli utenti;

- per determinate tipologie di servizio il calcolo della compartecipazione è ottenuto mediante l'utilizzo dei redditi della persona, indipendentemente dal valore ISEE di accesso;
- il Comune Capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate;
- qualora l'utente intenda scegliere una struttura sita fuori dall'ambito di residenza, dovrà preventivamente comunque fare richiesta di presa in carico al Comune Capo Ambito di appartenenza, il quale verificherà la presenza di servizi o strutture idonee a soddisfare il fabbisogno dell'utente. In caso di impossibilità dell'Ambito a soddisfare le necessità espresse dal proprio residente, l'Ambito stesso dovrà identificare, al di fuori del territorio di competenza, servizio idoneo a soddisfare le necessità di assistenza espresse dall'utente, acquisendo dall'ambito individuato, la necessaria documentazione amministrativa del servizio identificato.

DATO ATTO CHE:

- la compartecipazione alla spesa da parte dell'Ente resta legata alla verifica della disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio;
- resta intesa la facoltà degli utenti di fruire di servizi sia intra che extra Ambito con retta a totale carico degli stessi utenti, sempre previa presa in carico dal Servizio sociale di Ambito, in relazione alle condizioni sociali, ambientali ed economiche, ed altresì qualora si ravvisi la necessità di un intervento integrato mediante valutazione multidimensionale effettuata dall'UVM, per come previsto dalla normativa in vigore.

PRESO ATTO delle Linee guida sui Fondi trasferiti all'ATS dalla Regione Calabria (FNPS, FRPS ed FNA) che prevedono l'applicazione della normativa in vigore per forme di partecipazione degli utenti all'onere dei costi.

CONSIDERATO CHE:

le prestazioni sociali relative ai servizi residenziali e semiresidenziali sono erogate, a seguito di atti di programmazione e attività amministrative/gestionali, a valere su:

- Fondo Nazionale Politiche Sociali
- Fondo Regionale Politiche Sociali
- Fondo Nazionale non Autosufficienza.

CONSIDERATO il presente Avviso, per l'Ambito territoriale sociale di Cosenza, intende promuovere la presa in carico degli utenti in maniera continuativa (a sportello), nel rispetto delle Linee guida sui Fondi di riferimento, della capacità economica dell'Ente e della programmazione determinata dalla Conferenza dei Sindaci.

TENUTO CONTO della necessità di procedere, in ragione di quanto sopra, ed anche a seguito dell'approvazione dei nuovi modelli di calcolo di compartecipazione ai costi dei servizi approvati dalla Regione Calabria e che trovano applicazione dall'1.1.2024, all'avvio di nuove procedure

AMBITO TERRITORIALE N. 1 DI COSENZA

(Mendicino, Carolei, Cerisano, Dipignano, Domanico, Spezzano della Sila, Aprigliano, Casali del Manco, Celico, Lappano, Pietrafitta, Rovito, Zumpano).
Comune capo-fila Cosenza.

di ammissione a compartecipazione della retta, a favore di nuova utenza da prendere in carico e di quella già fruitrice di servizi socioassistenziali per l'annualità 2024 (1 gennaio/31 dicembre).

PRECISATO che l'istanza prodotta dall'utente non dà alcun diritto all'ammissione al beneficio e che quest'ultima è determinata solo da atto successivo riconosciuto in presenza di comunicazione/impegno di spesa a favore del richiedente.

ATTESO che, ai sensi del Regolamento n. 22/2019 e ss.mm.ii., non vi sono oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dell'Ente.

SI RENDE NOTO

Che le premesse sono parte integrante della presente evidenza.

Che è aperta la procedura di presa in carico e ammissione a compartecipazione alla retta, per i servizi socio assistenziali rivolti a cittadini dell'ATS di Cosenza residenti nei Comuni di: **Mendicino, Carolei, Cerisano, Dipignano, Domanico, Spezzano della Sila, Aprigliano, Casali del Manco, Celico, Lappano, Pietrafitta, Rovito, Zumpano**, che necessitano di accesso ai servizi di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare.

Che l'istanza di presa in carico, allegata al presente, è reperibile presso i Comuni dell'Ambito ed è scaricabile dai rispettivi siti web e che la stessa deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo da presentare all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Cosenza al presente indirizzo PEC comunedicosenza@superpec.eu, o a mano presso il proprio Comune di residenza.

Che tutti gli utenti richiedenti l'agevolazione per la fruizione dei servizi devono procedere alla presentazione dell'istanza corredata dall'apposita documentazione reddituale.

Che le persone che accedono alle prestazioni sociali sono tenute a partecipare, in rapporto alle proprie condizioni economiche, per come previsto dalla normativa in vigore, alla copertura del costo delle prestazioni, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti.

Che in caso di carenza di fondi disponibili la priorità di accesso all'integrazione retta è destinata ai soggetti aventi ISEE minore.

Che non sono esclusi da presentare istanza di presa in carico gli utenti dei servizi, anche in presenza dell'esenzione dalla compartecipazione per:

- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 2.6, 2.7, 2.9 e 2.10 (vedi Allegato "1" alla D.G.R. n. 512/2023) nei casi di inserimento del minore con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria adottato non su istanza di parte (utente o suo dante causa);
- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 3.7 e 3.8 ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Si riportano le tipologie suindicate:

- 2.6: COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI (6 - 13 ANNI)
- 2.7: COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI)
- 2.9: COMUNITA' SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI

AMBITO TERRITORIALE N. 1 DI COSENZA

**(Mendicino, Carolei, Cerisano, Dipignano, Domanico, Spezzano della Sila, Aprigliano, Casali del Manco, Celico, Lappano, Pietrafitta, Rovito, Zumpano).
Comune capo-fila Cosenza.**

DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI

- 2.10: CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI
- 3.7: CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI
- 3.8: CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI

Che gli utenti esentati dalla compartecipazione, o chi ne fa le veci, devono presentare istanza, escludendo gli allegati di natura economico/reddituale, al fine di rendere edotto l'Ente sulla spesa necessaria all'erogazione della prestazione.

Che anche per gli utenti esentati dalla compartecipazione vige il principio della "capacità economica dell'Ente" per l'erogazione della spesa e che **in assenza di fondi disponibili nessun contributo potrà essere erogato a favore di questi.**

Che relativamente al calcolo della compartecipazione della retta da parte dell'utente, il Comune Capo Ambito, acquisita la documentazione e sempre previa disponibilità/programmazione di fondi da destinarsi, quantifica la quota spettante, per come previsto dalla normativa vigente.

Che il presente Avviso ha scadenza al 31/12/2024.

Che gli utenti che non presenteranno istanza verranno esclusi dalla agevolazione alla retta.

Che gli utenti ammessi a retta, in virtù di quanto precisato nei precedenti punti del presente avviso, lo saranno in base all'ordine di arrivo delle domande (a sportello), e fino alla concorrenza delle somme a disposizione dell'Ente e comunque non oltre il 31.12.2024, data di decadenza dell'ammissione a beneficio di integrazione retta da parte dell'utente solo a seguito di formale impegno di spesa da parte dell'ATS;

Che l'ammissione a retta per ciascun utente ha scadenza con l'anno solare in corso e che non si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, ma che è necessario provvedere di volta in volta alla predisposizione dell'istanza per la nuova presa in carico e ammissione a retta.

Che la predisposizione dell'istanza di ammissione a retta deve essere presentata anche dagli ospiti già presenti in strutture socio assistenziali per come previsto dal presente Avviso.

Che, per quanto non evidenziato nel presente Atto, si rimanda integralmente alla D.G.R. n. 503/2019 ed ai relativi allegati, nonché a tutte le successive modificazioni ed integrazioni e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

Che si richiamano, ad ogni effetto le Determinazioni Dirigenziali del Comune di Cosenza n. 16 del 22.1.2024, n. 328 del 27.2.2024 e n. 563 del 27.3.2024.

Cosenza, lì 18/04/2024